

Brescia, lì 12.12.2025

SPETT.LE CLIENTE

OGGETTO: VERSAMENTO ACCONTO IVA 2025

- 1. Soggetti che devono effettuare il versamento dell'acconto**
- 2. Computo dell'aconto**
- 3. Diversa periodicità nella liquidazione**
- 4. Casi particolari**
- 5. Modalità di versamento**
- 6. Scomputo dell'aconto**
- 7. Regime sanzionatorio**

1. SOGGETTI CHE DEVONO EFFETTUARE il VERSAMENTO dell'ACCONTO

I soggetti **titolari di partita Iva**, che effettuano liquidazioni e versamenti mensili (art. 1, D.P.R. 100/1998) e liquidazioni e versamenti trimestrali (art. 7, D.P.R. 542/1999, art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972), devono **versare entro il 28.12.2025** (il 27 è domenica) l'**acconto Iva 2025**.

Sono **esonerati** dal versamento dell'acconto Iva:

- i soggetti che hanno **iniziato** l'attività nel corso del **2025**;
- i soggetti che hanno **cessato** l'attività entro il **30.11.2025** se contribuenti mensili, entro il **30.9.2025** se contribuenti trimestrali;
- i soggetti che presentano una base di riferimento a **credito** (dicembre/quarto trimestre 2024) o che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione 2024 con un'eccedenza a credito;
- i contribuenti **minimi** (art. 1, co. 96-117, L. 244/2007);
- i soggetti che hanno effettuato **esclusivamente operazioni esenti o non imponibili Iva**;
- i contribuenti in **regime agricolo di esonero** ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti esercenti attività di **intrattenimento** ex art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- le società e le **associazioni sportive dilettantistiche** e le associazioni che applicano il regime di cui alla L. 398/1991.

2. COMPUTO dell'ACCONTO

L'acconto Iva va determinato utilizzando uno dei seguenti tre metodi alternativi:

- metodo **storico**;
- metodo **previsionale**;
- metodo delle **operazioni effettuate**.

Metodo storico

Con il metodo storico, l'aconto Iva è **pari all'88% del versamento effettuato** (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell'anno precedente, ovvero tenendo conto della base di riferimento che si differenzia a seconda della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

- nel caso di periodicità **mensile**, la base di riferimento è il saldo a debito della liquidazione di dicembre 2024);
- nel caso di periodicità **mensile «posticipata»**, la base di riferimento è il saldo a debito della liquidazione di dicembre 2025 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2025;
- nel caso di contribuenti **trimestrali speciali** (autotrasportatori, distributori di carburante), la base di riferimento è il saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2025;
- nel caso di periodicità **trimestrale**, la base di riferimento è il saldo a debito della dichiarazione relativa al 2025 – debito comprensivo anche dell'aconto versato; non va considerato l'ammontare degli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale.

Metodo previsionale

Il contribuente può adottare, al posto del metodo storico, il metodo previsionale, che consiste nel commisurare l'acconto sulla base del **dato previsionale 2025**.

Se, quindi, il contribuente stima di dover liquidare per il mese di dicembre 2025, per il quarto trimestre 2025 o in sede di dichiarazione annuale 2025 (a seconda della periodicità della liquidazione), un importo di Iva **inferiore** rispetto alla base di riferimento del metodo storico, può calcolare **l'88%** su tale **minor importo**.

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l'aconto versato per il 2025 **non** risulti **inferiore** all'**88%** di quanto **effettivamente dovuto** per il mese di dicembre, il quarto trimestre o la dichiarazione Iva 2025.

Metodo delle operazioni effettuate

Applicando il metodo delle operazioni effettuate, l'Iva dovuta in acconto è **pari al 100%** dell'importo che deriva effettuando un'**apposita liquidazione Iva al 20.12.2025**.

I contribuenti **mensili** dovranno, pertanto, considerare l'Iva a debito derivante dalle operazioni effettuate, registrate o da registrare dall'1.12 al 20.12 e l'Iva a credito risultante da acquisti e importazioni registrate dall'1.12 al 20.12.

I contribuenti **trimestrali** dovranno, invece, considerare l'Iva a debito derivante dalle operazioni effettuate, registrate o da registrare dall'1.10 al 20.12 e l'Iva a credito risultante da acquisti e importazioni registrate dall'1.10 al 20.12.

È, quindi, necessario tener conto non solo dell'Iva risultante dalle operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si sono verificati i presupposti del momento impositivo (consegna o spedizione, pagamento del corrispettivo, ecc.): tipico esempio sono le cessioni effettuate con Ddt fino al 20.12.2025, per le quali non è stata ancora emessa la fattura differita.

3. DIVERSA PERIODICITÀ nella LIQUIDAZIONE

Nel caso in cui un contribuente applichi nel **2025** un **regime di liquidazione periodica diverso** rispetto al **2025**, applicando quindi una periodicità diversa, si possono verificare le seguenti situazioni:

- passaggio **da trimestrale a mensile**: il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad **un terzo** dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale relativa al 2024;
- passaggio **da mensile a trimestrale**: l'aconto dell'88% va determinato sulla base delle liquidazioni effettuate nell'**ultimo trimestre 2024** e, quindi, sommando il saldo delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2024.

4. CASI PARTICOLARI

Contabilità separate

Laddove un contribuente abbia optato per la contabilità separata ex art. 36, D.P.R. 633/1972, le **liquidazioni periodiche Iva** sono **cumulative** per tutte le attività e, di conseguenza, l'acconto è **unico**. Se le attività separate hanno **diversa periodicità** di liquidazione, l'aconto va commisurato all'importo dovuto in sede di liquidazione di **dicembre 2024** per l'attività mensile, e in sede di **dichiarazione annuale** relativa al **2024** per l'attività trimestrale.

5. MODALITÀ di VERSAMENTO

Il **versamento** dell'**acconto** Iva va effettuato con il **Modello F24** utilizzando i codici tributo:

- **6013** per i contribuenti **mensili**;
- **6035** per i contribuenti **trimestrali**

e indicando quale periodo di riferimento «**2025**».

Si ricorda che i **soggetti trimestrali non** devono **maggiorare** l'ammontare dell'aconto dovuto degli **interessi dell'1%**.

6. SCOMPUTO dell'ACCONTO

L'importo di quanto versato a titolo di aconto deve essere **scomputato** dalla:

- **liquidazione** Iva relativa al mese di **dicembre**, per i contribuenti **mensili**;
- **liquidazione** Iva relativa al **quarto trimestre**, per i contribuenti **trimestrali speciali**;
- **dichiarazione annuale**, per i contribuenti **trimestrali per opzione**.

L'aconto Iva dovuto per il 2025 ed il metodo utilizzato per la sua determinazione devono poi essere indicati nel Modello Iva 2025.

7. REGIME SANZIONATORIO

In caso di **omesso, tardivo o insufficiente versamento** dell'aconto si applica una **sanzione** amministrativa del **30%**.

L'eventuale violazione può essere sanata con il **ravvedimento** operoso utilizzando il codice tributo **8904** per il versamento della **sanzione** ed il codice tributo **1991** per il pagamento degli **interessi legali**.

Studio Dott. Begni & Associati